

PDL regionale del Gruppo n. 3 dei “Giovani in Consiglio da osservatori a protagonisti” biennio 2017-2019

dal titolo: **La promozione turistica dei cammini religiosi in Puglia**

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Puglia, nell’ambito delle finalità di protezione e valorizzazione del territorio pugliese in ciascuna delle sue componenti ambientali, paesaggistica, architettonica, storico culturale e rurale, conformemente all’articolo 2 dello Statuto, riconosce e promuove l’antico percorso dei cammini religiosi, tra cui quello delle Vie Francigene presenti sul proprio territorio, quale risorsa culturale per incrementare il turismo nel territorio regionale.
2. La Regione favorisce la tutela e il recupero dei cammini di pellegrinaggio originari come strumento per la riqualificazione urbana, attraverso interventi di

conservazione, restauro, manutenzione e rigenerazione del patrimonio storico e ricettivo.

3. La Regione, tra i cammini di pellegrinaggio, riconosce le Vie Francigene come strumento utile per contribuire alla valorizzazione e promozione del patrimonio e dei siti culturali dei territori nonché delle destinazioni e aree d'interesse meno conosciute, in particolare le aree interne e le zone rurali, ed alla destagionalizzazione del turismo culturale.

4. La Regione Puglia nell'ambito delle finalità culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 2, dello Statuto, attraverso l'itinerario delle Vie Francigene promuove:

a) la condivisione di una comune identità culturale tra i propri cittadini, acquisita attraverso la conoscenza consapevole del proprio passato;

- b) l'unità con popoli diversi, favorendo la mutua collaborazione e il dialogo interculturale;
- c) la diffusione di valori comunitari come la solidarietà e la pace.

5. La Regione inserisce le Vie Francigene nelle politiche di valorizzazione e promozione del lavoro, delle industrie culturali, creative e dello sviluppo sostenibile, riconoscendo in esse la possibilità di sviluppare congiuntamente crescita territoriale, turismo culturale e coesione sociale.

Art. 2

(definizioni e disciplina)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge per cammini si intendono:
 - a) i cammini riconosciuti dalla Regione, quali cammini di locale interesse storico culturale e turistico;

- b) gli itinerari culturali del consiglio europeo, in attuazione delle risoluzione del comitato del consiglio d'Europa CM/Res (2013) 67;
- c) I cammini interregionali, individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

2. I Comuni facenti parte della Via Francigena sono individuati con delibera di Giunta regionale. Gli enti locali che hanno ottenuto il riconoscimento sono responsabili della corretta gestione del cammino per le parti di propria competenza territoriale, fatti salvi diversi accordi comunicati alla regione.

3. I cammini di cui articolo 2, comma 1, devono garantire la piena accessibilità agli utenti in sicurezza. L'accessibilità comporta l'obbligo dei gestori di garantire il superamento delle barriere architettoniche per gli utenti con problematiche di deambulazione.

4. La certificazione di Itinerario Culturale di Consiglio d'Europa, per i cammini di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, è soggetta a conferma periodica in relazione alle azioni svolte sia in termini infrastrutturali che di animazione lungo l'intero itinerario, come disciplinato con deliberazione di Giunta regionale.

Art. 3
(Ambito di intervento
regionale)

1. La Regione Puglia, nell'ambito dell'attività di promozione turistica regionale di cui alla Legge regionale n. 25, dell'11 giugno 2018, realizza la promozione dei cammini religiosi, quali strumenti di attrazione turistica.
2. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, facilita la collaborazione tra Enti pubblici e privati al fine di:

- a) definire e coordinare le azioni di valorizzazione e promozione dei cammini religiosi e dei territori interessati al fine di ottenere e mantenere la certificazione periodica di “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” di cui articolo 2, comma 4;
- b) svolgere iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere, valorizzare e coordinare le Vie Francigene europee;
- c) favorire e tutelare il viaggio dei pellegrini, sostenendo e promuovendo, presso gli organi territoriali competenti, la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi, per una migliore fruizione dei percorsi, in una logica di turismo sostenibile;
- d) rendere pronte le strutture ricettive sotto il punto di vista dell’accoglienza e del materiale informativo;
- e) mettere in sicurezza i percorsi e prepararli per quanto riguarda segnaletiche, punti di ristoro e indicazioni;

- f) organizzare eventi, seminari e incontri volti a valorizzare maggiormente i percorsi e ad aumentare la consapevolezza dei cittadini.

Art. 4
(soggetti destinatari
dell'intervento)

Art. 5
(disposizioni finali)